



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, SANNA, FERRANTE,
DELLA SETA, AMATI, INCOSTANTE, RANDAZZO, Paolo ROSSI, BAIO,
Ignazio MARINO e MAZZUCCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2009

Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia
di impiego delle Forze armate per favorire l’impegno internazionale
in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione italiana si caratterizza in modo specifico, con il suo articolo 11, come una Costituzione moderna che tiene conto delle modificazioni storiche introdotte dal secondo conflitto mondiale.

La guerra tra soli eserciti non è, già dal 1915-18, più possibile e, con la seconda guerra mondiale, le vittime «civili» sono divenute la maggioranza, determinando un cambio di strategia militare ma, soprattutto, un diverso scenario culturale.

Il diritto internazionale, che già con la società delle nazioni di Wilson aveva tentato una regolazione dei conflitti, dopo la seconda guerra mondiale ha tentato, con la nascita delle Nazioni unite, di ridurre al minimo i casi di conflitto degenerati in guerra guerreggiata e di stabilire regole preventive e strutture internazionali riconosciute, per bloccare preventivamente il «piano inclinato» della rottura di relazioni diplomatiche e del passaggio al fatto bellico.

La «guerra fredda» ha reso da un lato questo sistema riconosciuto a tutti i livelli ma ha anche solo «congelato» lo stato dell'arte del confronto tra nazioni. A questo si è aggiunta una ripetitività degli atti dell'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU), che senza una vera riforma strutturale ha consegnato a oggi un panorama internazionale statico e non facilmente semplificabile.

La fine della «guerra fredda» ha visto da un lato i tentativi di riforma dell'ONU e di controllo dei vari tipi di armamento, ma anche lo «scongolarsi» di vissuti nazionali e nazionalistici che, uniti ad una visione non multipolare, dall'inizio degli anni Ottanta, hanno purtroppo moltiplicato gli episodi di

guerra «a bassa tensione» (con una enormità percentuale di morti «civili») e l'aumento di tentativi di *peace keeping* in tutte le sue forme in varie parti del globo.

Dal 1982, anno dell'impiego delle Forze armate italiane in Libano, per la prima volta fuori dal nostro territorio nazionale dalla fine del secondo conflitto mondiale - se si eccettua la missione di pace ONU in Congo nel 1961 tragicamente conclusasi con «la strage di Kindu» di 13 nostri aviatori - anche il nostro Paese è stato chiamato a far parte di contingenti militari, per lo più sotto le insegne dell'ONU o della North Atlantic Treaty Organization (NATO), ma non solo, come è avvenuto tragicamente in Iraq.

Questa nuova dimensione dell'impegno delle Forze armate (accanto all'impegno dei diplomatici, degli obiettori di coscienza, del volontariato, delle ONG, e così via) non ha ancora, ad oggi, una indicazione di quadro legislativo e vieppiù costituzionale. Il che rende l'iniziativa italiana più debole, lacunosa e spesso fondata solo su considerazioni politiche contingenti. Cosa che non deve essere.

Questo disegno di legge costituzionale vuole porre rimedio alla attuale lacunosità legislativa, ponendo le basi costituzionali per iniziative militari, intese solo come «*extrema ratio*», sotto l'egida dell'ONU (o di altri organismi internazionali solo quando agiscano in nome e per conto delle Nazioni unite) con l'intento di dare piena attuazione, nei tempi storici dati, all'articolo 11 della nostra Costituzione, che rimane il cardine della nostra visione culturale e costituzionale: essere Nazione, essere Nazione per la pace internazionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e la partecipazione delle Forze armate a operazioni internazionali di carattere bellico, di emergenza umanitaria e di mantenimento della pace, in ottemperanza alle risoluzioni delle Nazioni unite e all'ordinamento comunitario e di organizzazioni internazionali alle quali l'Italia abbia aderito, che vi facciano esplicito riferimento, e conferiscono al Governo i poteri necessari».

Art. 2.

1. All'articolo 87 della Costituzione, dopo il nono comma è inserito il seguente:

«Promulga la legge di autorizzazione della partecipazione delle Forze armate a operazioni internazionali di mantenimento e di ristabilimento della pace deliberate dalle Camere. Le Camere predispongono altresì la normativa per l'inquadramento delle azioni nell'ambito della partecipazione internazionale delle Forze armate e dei vari settori dello Stato».

